

IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO NELL'ORIENTE EUROPEO *

A differenza del volume di Réczei, del quale si è dato altrove¹ notizia, l'opera dello Szàszy non si limita alla esposizione e alla critica del diritto internazionale privato ungherese, ma si estende, viceversa, a una valutazione sistematica e comparativa di questa branca del diritto nelle c.d. « democrazie popolari » europee.

Il volume consta di una parte generale e di una parte speciale, in cui vengono trattati un po' tutti i problemi, da quello della natura della norma di diritto internazionale privato, a quello dei criteri di collegamento, delle qualificazioni, dell'ordine pubblico, dei diritti reali, delle obbligazioni, del diritto di famiglia, e, infine, del diritto successorio. Non è qui, certo possibile un'analisi approfondita di ogni singola questione; basti solo rilevare come i vari problemi vengano acutamente discussi alla luce della più accreditata dottrina, e come l'a. sempre si sforzi di fornire, pur nel quadro della *Weltanschauung* propria del mondo socialista, una personale opinione frutto della sua lunga esperienza di sottile giurista e brillante esperto ungherese a partire dall'ormai lontano 1928.

Così, qual'è l'opinione dell'a. in merito alla natura della norma di diritto internazionale privato? Dopo aver respinto, sulle orme del sovietico *Luns*, la c.d. teoria internazionalistica per la ragione che il diritto internazionale pubblico disciplina i rapporti fra gli Stati in quanto enti sovrani (p. 45.), lo Szàszy accoglie la dottrina nazionalistica, considera cioè il d.i.p. come una parte del diritto interno di ogni singolo Stato. Ma, a questo punto, iniziano le difficoltà, perchè si tratta di sapere se il d.i.p. appartenga al diritto pubblico interno o, invece, a quello privato. L'A., dopo aver osservato che nel diritto socialista tale distinzione non ha senso, rileva, viceversa, come gli autori siano divisi fra la tesi seguita dalla prevalente dottrina sovietica e ungherese (tra cui il Réczei) secondo la quale il d.i.p. è parte del diritto civile, e l'altra tesi per la quale il d.i.p. deve essere considerato come parte del c.d. « diritto economico ». Senonchè, nessuna delle due tesi persuade l'a.: non

* SZÀSZY, *Private international law in the European People's Democracies*, Budapest 1964, pp. 403.

¹ Cfr. « Diritto Internazionale », 1961, pp. 235 ss.

la prima, perchè la disciplina della fattispecie ad opera del d.i.p. è assai diversa da quella propria del diritto civile; non la seconda, perchè l'opportunità di rifarsi al c.d. diritto economico, siccome branca distinta dal diritto civile, è stata persino abbandonata dai sovietici (pp. 50 ss). Non resta, quindi, per l'A. che formulare una terza tesi, quella cioè che il d.i.p. costituirebbe un sistema del tutto autonomo e indipendente nel quadro dell'ordinamento interno, attesa la presenza dell'elemento di estraneità e di certi contatti che il rapporto presenta con l'estero.

Quanto, poi, al problema delle qualificazioni (pp. 135 ss.) è interessante notare come lo Szász, nel contrasto fra la tesi che si rifà alla *lex causae* e quella, viceversa, che si richiama alla *lex fori*, accetti bensì quest'ultima, ma con la riserva che le categorie proprie del diritto civile non necessariamente coincidono con quelle del d.i.p., il quale ben può avere elaborato concetti del tutto particolari (p. 136).

Ma, tralasciando altri temi ugualmente suggestivi sui quali, nei limiti di una recensione, non ci è dato soffermarci, resta la parte speciale, ove, un problema mi ha particolarmente interessato: quello delle nazionalizzazioni. L'a. scrive (p. 234) che, a differenza della confisca, la nazionalizzazione non presenta carattere punitivo, perchè è misura di carattere generale che investe un settore più o meno ampio dell'economia, e che si accompagna a un indennizzo.

Resta, allora, veramente da chiedersi come si possa parlare di nazionalizzazione in relazione alla legge-rumena del febbraio 1952 relativa agli immobili di abitazione², il cui articolo 1 recita: « Afin d'affermir et développer le secteur socialiste de l'économie et d'arracher aux mains des exploitateurs une arme importante de exploitation, les immeubles nationalisés deviennent propriété de l'Etat sans dédommagement d'aucune sorte ».

La realtà è che, nella specie, si tratta di una legge *politica*, perchè presa in odio a una determinata classe e dichiaratamente confiscatoria. L'a., poi, sempre in tema di nazionalizzazioni, formula una tesi che è inaccettabile: afferma, cioè, che tanto nel caso che i beni si trovino nel paese che adotta il provvedimento di nazionalizzazione, quanto nell'ipotesi che i beni si trovino già all'estero al tempo del provvedimento, occorre riconoscere l'efficacia della misura adottata. L'a. dimentica che altro è riconoscere all'interno dello Stato delle conseguenze che un determinato fatto ha già prodotte all'estero, e che risultino inoffensive per l'ordine pubblico locale e altro è, viceversa, cooperare alla realizzazione di questi effetti nello ordinamento del foro³. Naturalmente, il problema si complica nell'ipotesi in cui lo Stato che nazionalizza, anzichè disporre il trasferimento coattivo dei beni dei vari enti allo Stato, si limita ad ordinare il trasferimento delle quote sociali e delle azioni delle società, come è avvenuto in Ungheria a seguito della famosa legge

² Cfr. *Les nationalisations en Europe Orientale*, in «La Documentation Française», 21 mars 1952, pp. 5-8.

³ Nella nostra giurisprudenza, cfr. Corte d'Appello di Genova, 29 gennaio 1964, *Petrolifera Muntenia c. Child*, in «Foro it.», 1964, c. 1054 ss.

n. XXV del 1948. In tal caso, mi pare esatto il pensiero dell'A che, poichè il soggetto giuridico non muta, l'ente nazionalizzato conserva la titolarità di tutto il suo patrimonio, ovunque situato. Con una riserva, però, quella formulata dal Lewald ⁴, che cioè l'ordinamento nel quale la nazionalizzazione si effettua conosca la società con un solo azionista.

In conclusione, il volume dello Szàszy, sia per la ricca informazione bibliografica di non facile reperimento, sia per l'originalità delle soluzioni proposte, sia per il sereno e distaccato esame dei problemi, merita di essere segnalato come un interessante e prezioso contributo alla conoscenza e allo studio del diritto internazionale privato dei paesi socialisti.

GIUSEPPE CASSONI

*Professore incaricato di Diritto internazionale
nell'Università Cattolica del S. Cuore*

⁴ Cfr. HANS LEWALD, *Zur one man's company als Mittel der Nationalisierung von Aktiengesellschaften im internationalen Privatrecht*, in « Juristische Blätter », 1952, p. 239.